



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 449/16/CONS

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL “REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI” DI CUI
ALL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 226/15/CONS**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 ottobre 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, “*Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 2010 n. 235 recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 226/15/CONS, del 25 aprile 2015, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*”, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, di seguito denominato *decreto*;

CONSIDERATO, in particolare, l’articolo 9 del *decreto*, rubricato “*Organismo di risoluzione delle controversie*”, ai sensi del quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (nel seguito “l’Autorità”) è l’organismo competente alla soluzione delle controversie sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità insorte tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete, in relazione ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 di cui al *decreto*;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 del *decreto*, l’Autorità, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa, anche in materia di fissazione di termini e condizioni eque e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane. L’Autorità compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa. L’Autorità può acquisire, nell’ambito del procedimento, in relazione all’oggetto della controversia il parere delle competenti Autorità di regolazione dei settori in cui operano i gestori dell’infrastruttura fisica;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 del *decreto*, il prezzo e le condizioni tecniche di accesso eventualmente fissate dall’Autorità sono tali da garantire che il fornitore di accesso disponga di un’equa possibilità di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all’accesso;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 9 del *decreto*, l’Autorità provvede ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del *decreto* prevedendo in ogni caso la definizione della controversia anche in pendenza di un ricorso in via giurisdizionale, e disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione degli oneri destinati a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 15 del *decreto*, le disposizioni sopra citate si applicano a decorrere dal 1 luglio 2016;

RITENUTO, pertanto, di dover apportare alcune modifiche e integrazioni al *Regolamento* vigente, in considerazione di quanto previsto dal *decreto* e al fine di conseguire puntualmente gli obiettivi in esso indicati, nell’interesse generale della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

crescita infrastrutturale del Paese ricercata mediante l'Agenda Digitale Europea e Italiana;

RITENUTO, in particolare, di disciplinare la risoluzione delle controversie di cui all'art. 9 del *decreto* con un procedimento sostanzialmente analogo a quello vigente per la risoluzione delle controversie di cui all'art. 23 del *Codice*, già sperimentato ed espressivo di principi di economicità ed efficienza, apportando le modifiche derivanti dalla necessità di rispettare le tempistiche più ridotte stabilite dal *decreto* nonché quelle imposte dall'esigenza di operare un compiuto recepimento dello stesso;

RITENUTO, di conseguenza, di inserire nel testo del vigente *Regolamento* per la risoluzione delle controversie di cui all'art. 23 del *Codice* un Titolo specificamente dedicato al procedimento per la risoluzione delle controversie di cui all'art. 9 del *decreto* e di recepire, altresì, le pertinenti definizioni previste dal medesimo *decreto*;

RITENUTO, con riferimento alle controversie di cui all'articolo 8 del *decreto*, di pubblicare, con successivo provvedimento, considerato la potenziale numerosità delle istanze e in attuazione di principi di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione, alcune *Linee guida* attuative del presente *Regolamento*. Tali *Linee guida* avranno ad oggetto le modalità di soddisfacimento, da parte dei proprietari di unità immobiliari o del condominio, delle richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, che siano eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo; tale linee guida potranno costituire un ausilio per orientare i soggetti coinvolti nella definizione delle modalità di accesso, evitando l'avvio di una controversia formale;

VISTI gli atti del procedimento e la nota predisposta dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il testo del "*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*", approvato con la delibera n. 226/15/CONS, è modificato nei termini di cui all'Allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

2. L'Autorità, con separato provvedimento, pubblica le *Linee guida* per il soddisfacimento, da parte dei proprietari di unità immobiliari o del condominio, delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, che siano eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.

3. La presente delibera entra in vigore a far data dal giorno della sua pubblicazione nel sito *web* dell'Autorità.

4. La presente delibera si applica alle fasi non ancora avviate dei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tali ipotesi, non si applicano le decadenze riferite a fasi e termini anteriori all'entrata in vigore della presente delibera.

Roma, 4 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi